

CAPITOLO 5 – CHE FARE?

PARAGRAFO IV

DUE ATTI GIUDIZIARI CONTRO LA DIRETTIVA DEL MINISTRO

1. 1.

Al clamore suscitato dall'ordinanza del tribunale de L'Aquila, che ingiunge al dirigente della scuola elementare di Ofena di rimuovere il crocifisso, s'è già accennato a proposito dei commenti di giornalisti e intellettuali. Pur essendo stata successivamente annullata dallo stesso tribunale – che ha ritenuto di essere incompetente in materia –, è opportuno esaminare da vicino le argomentazioni, approfondite e documentate, che inducono il magistrato a emettere il provvedimento di urgenza. Così, nel contempo, si accennerà anche all'azione che provoca l'intervento della magistratura ordinaria, grazie al meccanismo cui accenna l'articolo di De Oto (Cap. 4, par. II, 2): la tutela sommaria urgente prevista dall'art. 700 codice di procedura civile, quando viene minacciata o attuata la violazione di un diritto di libertà.

La successione degli avvenimenti può essere seguita attraverso la sintetica ricostruzione fatta dal magistrato incaricato di giudicare il ricorso presentato dall'avvocato Dario Visconti per conto di Adel Smith, «cittadino italiano», genitore di due bambini, di quattro e sei anni, che frequentano rispettivamente la scuola materna ed elementare di Ofena. Nella ponderosa ordinanza di 28 pagine, redatta il 22 ottobre 2003 (depositata in cancelleria il giorno seguente), si legge che all'inizio dell'anno scolastico, constatato che nella scuola frequentata dai figli è esposto il crocifisso, «simbolo con valenza religiosa riferibile soltanto a coloro che professano la religione cristiana», Smith ottiene che la maestra esponga anche un quadretto riportante un versetto della Sura 112 del Corano. L'affissione del solo crocifisso – fa presente il genitore – «costituirebbe lesione delle libertà di religione e di uguaglianza, costituzionalmente tutelati». Ma il giorno dopo il dirigente scolastico fa rimuovere il quadretto; e il fatto viene

subito segnalato dai *media*, con le consuete imprecisioni e tante castronerie¹. Il signor Smith si rivolge perciò al tribunale, sia in proprio sia a nome dei figli, chiedendo, in via cautelare d'urgenza, la rimozione del crocifisso dalle aule frequentate dai figli; e all'udienza, fissata per il 15 ottobre, intervengono tanto l'istituto comprensivo cui appartiene la scuola materna ed elementare di Ofena, quanto il Ministero dell'Istruzione (rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato), nonché il ricorrente.

È importante tenere presenti quali eccezioni di nullità vengono presentate dall'Avvocatura dello Stato, perché le ragioni per cui il giudice le respinge tutte, dopo averle scrupolosamente valutate, costituiscono la premessa della decisione di far rimuovere il crocifisso; ma anche perché alcune eccezioni saranno riproposte poco dopo, tali e quali, in un caso analogo, davanti al Tar del Veneto (lo vedremo fra poco); e infine perché segnalano l'inconsistenza degli argomenti a disposizione dell'Avvocatura per evitare che sia soccombente il Ministero. Data la complessità tecnica delle questioni, e la ricchezza dei riferimenti giurisprudenziali citati dal giudice, si rinvia alla sintesi dell'ordinanza nell'Appendice 5². Qui segnalo solo i temi delle eccezioni sollevate dal ministero: = nullità del ricorso, perché Smith ha agito da solo in rappresentanza dei figli; = difetto di giurisdizione, perché la questione sarebbe unicamente di competenza del giudice amministrativo (Tar); = l'esposizione del crocifisso sarebbe tuttora prescritta dai noti regi decreti, richiamati dal ministero nella *nota* 3 ottobre 2002, n. 2667; = nel ricorso di Smith non sarebbe indicata la domanda da proporre per il giudizio di merito; = per quanto attiene ai figli di Smith, l'eventuale danno non è affatto irreparabile, e perciò non si giustifica un provvedimento di urgenza.

Il giudice respinge tutte queste eccezioni e conclude l'ordinanza con una precisazione che si riallaccia all'episodio che diede inizio a tutta la vicenda.

È appena il caso di rilevare, seppure in estrema sintesi, che, alla luce di quanto si è detto, parimenti lesiva della libertà di religione sarebbe l'esposizione nelle aule scolastiche di simboli di altre religioni. *L'imparzialità dell'istituzione scolastica pubblica di fronte al fenomeno religioso deve realizzarsi attraverso la mancata esposizione di simboli religiosi* piuttosto che attraverso l'affissione di una pluralità, che peraltro non potrebbe in concreto essere tendenzialmente esaustiva e comunque finirebbe per ledere la libertà religiosa negativa di coloro che non hanno alcun credo. Sebbene non possa negarsi che la contemporanea presenza di più simboli religiosi eliderebbe la valenza confessionale che si è detto avere l'esposizione del solo crocifisso.

Per di più: «il danno lamentato è per definizione irreparabile. Come più volte si è ripetuto, si è in presenza di un **diritto di libertà assoluto** e costituzionalmente garantito».

Non a caso, infatti, la domanda di merito proposta dal ricorrente è di risarcimento in forma specifica attraverso la condanna dell'Istituto convenuto alla rimozione del simbolo della croce, trattandosi di *lesione per definizione non risarcibile in termini economici*. A tal proposito non appare superfluo osservare che **la rimozione del crocifisso [...] è l'unica misura possibile per inibire la lesione del diritto di libertà dei figli minori**, poiché l'alternativa sarebbe non far partecipare all'attività didattica i piccoli [...]

In relazione al figlio iscritto alla scuola elementare, il giudice osserva che «non è neanche rimesso alla discrezione dell'utente (o dei genitori di questo) la scelta di fruire o meno del servizio di istruzione pubblica», che è, per questo grado scolastico, *obbligatoria*, tanto che la legge prevede la *responsabilità penale* dei genitori o di chi ne fa le veci per l'adempimento dell'obbligo da parte dei figli minori per complessivi dieci anni.

L'ordinanza perciò condanna l'istituto comprensivo a rimuovere il crocifisso esposto nelle aule della scuola di Ofena, e assegna il termine di trenta giorni per l'inizio del giudizio di merito.

1. 2.

Depositata in cancelleria il 23 ottobre, perviene ai *media* due giorni dopo; ed “esplode” a incominciare dal 26, sia sui quotidiani con grandi titoli a tutta pagina sotto la testata, e con servizi all'interno, sia con eccezionale rilievo nei TG e nei GR. Della confusione, delle imprecisioni, delle castronerie di cui sono infarciti articoli e commenti abbiamo già dato qualche esempio. Chi volesse verificare di persona può consultare *il Giornale, la Repubblica, La Stampa, l'Unità, Corriere della Sera, il Resto del Carlino...* di quei giorni. Abbiamo già segnalato che, in un panorama generalmente squallido, conformista e disinformato, si stacca, per la carta stampata, l'eccezione rappresentata dall'articolo di Giovanna Zincone su *la Repubblica*; ed è doveroso ricordare ora lo scrupolo professionale di Giuliano Ferrara che, nella rubrica televisiva “otto e mezzo”, dedicata tempestivamente alla questione, unico tra i suoi omologhi, si presenta con il testo dell'ordinanza in mano, premettendo che si tratta, a suo giudizio, di un documento elaborato con serietà di argomenti e abbondanza di convincenti

riferimenti giuridici. Anche Giancarlo Mola (*la Repubblica*, 26 ottobre), scrive un articolo avendo sott'occhio certamente le parti essenziali del testo, perché lo indica correttamente – è uno dei pochissimi! – come “ordinanza” e “provvedimento d’urgenza”. Invece, nei titoli, nelle interviste, nei commenti pubblicati sui quotidiani, l’atto viene quasi sempre indicato erroneamente come “sentenza”. Scorriamo alcuni di questi scritti, partendo da quelli apparsi la domenica 26.

L’editoriale di Giordano Bruno Guerri su *il Giornale*, intitolato «Giustizia talebana», nelle prime righe parla «della sentenza [!] di un giudice avventuroso», facendo subito capire che non ha letto il provvedimento giudiziario tema dell’articolo. Poi rivela compiaciuto:

Negli anni Settanta anche io mi battevo, da laicissimo quale ero e sono, perché il crocifisso venisse tolto da tutti gli edifici pubblici, in particolare dalle scuole. [...] Trent’anni fa togliere il crocifisso significava volere una maggiore, e necessaria, laicità dello Stato.

C’è da dubitare che il suo intervento abbia contribuito ad affermare la laicità delle istituzioni visto che il simbolo cattolico contrassegna tuttora le sedi dello Stato! Comunque Guerri pensa che oggi il problema è diverso: c’è un’invasione musulmana nient’affatto pacifica. Perciò si chiede:

È vero che ai musulmani venuti in Italia il crocifisso nelle scuole dà tanto fastidio da temere per lo sviluppo psichico dei loro bambini? Se il problema è così grave, non vengano in Italia.

Per Guerri ovviamente non esistono Italiani – anche cattolici! – contrari alla presenza del crocifisso nelle scuole. (Del resto anche Adel Smith è cittadino italiano; ma Guerri non lo sa). Insomma, per il laicissimo Guerri il crocifisso va brandito come uno strumento politico. Infatti, secondo lui, il crocifisso

oggi è un simbolo che, anche per un laico, per un non credente, significa la difesa da una religione infinitamente meno «laica» di quella cattolica.

Ma chi pensa che i problemi sociali provocati dal massiccio afflusso di immigrati si possano risolvere esponendo semplicemente il crocifisso nelle scuole, nei tribunali, negli uffici, davvero dimostra di ignorare come questi fenomeni siano stati affrontati, positivamente, altrove, e come occorre agire qui da noi. Non a caso la proposta con cui Guerri chiude l’editoriale è quella ricorrente, e sbagliata:

Se non si vuole farne un'imposizione di Stato, com'è auspicabile, se ne faccia una questione di semplice e pura democrazia: che gli insegnanti e gli alunni (i genitori per i più piccoli) votino pro o contro il crocifisso e venga rispettata la volontà della maggioranza.

Sono esempi di sapienza pseudodemocratica e pseudogiuridica di questo tenore che mostrano quale sia il livello della “cultura” espressa da certi ambienti conservatori italiani.

Nella loro sinteticità sono ancor più sconcertanti i commenti di alcuni esponenti politici. Riccardo Pedrizzi, responsabile per le politiche della famiglia di Alleanza nazionale dichiara:

Una *sentenza* fuorilegge, che dimentica che siamo italiani e che viviamo in Italia [...] C'è una *legge* dello Stato che prevede l'esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche. Questo non lo diciamo solo noi; lo ha detto anche il Consiglio di Stato con una sentenza [!] del 1988.

Francesco Storace, presidente della regione Lazio, si limita a una esclamazione sarcastica: «Ad Adel Smith vogliamo dare anche il diritto di voto?»; più che sufficiente per dimostrare quanto ignori i fatti, dato che Smith esercita già il diritto di voto, essendo italiano; e quanto preferisca una battuta sciocca a un attimo di riflessione³.

Ovviamente indignate, e ugualmente disinformate, le reazioni di esponenti della Chiesa. Quelle del cardinale Ersilio Tonini sono facilmente immaginabili:

Una *sentenza* sbalorditiva, che va contro la legge ed è frutto di un clamoroso errore di fondo. [...] Ancora adesso non riesco a capire in base a quali dispositivi legislativi il tribunale dell'Aquila abbia preso una decisione del genere. [...] Allora mi chiedo perché non ordinare la distruzione delle cattedrali o impedire alla Croce Rossa di svolgere la sua azione di soccorso⁴.

Sciocchezze analoghe si trovano anche nella lunga intervista, rilasciata il 26 a *la Repubblica*, da monsignor Rino Fisichella, rettore della Pontificia Università Lateranense:

Non è competenza di un giudice intervenire su queste tematiche. Aspettiamo le motivazioni della *sentenza*, dopodiché reagiremo con fermezza. [...] Di fronte a vicende di questo genere sta vincendo una forma di intolleranza nei confronti dei simboli della fede cristiana. Dico, inoltre, che non si vuole capire che il segno del Crocifisso è una espressione profonda di cultura e di umanità. Non comprendere questa cosa è grave.

Si noti che il testo dell'**ordinanza** era già disponibile subito su un sito internet. Quanto poi alla minacciata “ferma reazione”, non se n'è fatto nulla, a conferma che, nel merito, mancano seri argomenti giuridici, o anche solo logici, per confutare le conclusioni sia dell'ordinanza, sia della giurisprudenza della Cassazione.

1. 3.

Il giorno dopo (27 ottobre) incominciano ad apparire servizi e commenti meno sgangherati, accanto ad articoli infarciti di errori e sciocchezze come quello di Marco Tosatti su *La Stampa*, il quale scrive, fra l'altro:

L'esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche è prevista da un regio decreto del 1924, confermato [?] nel 1928. Nel 1984 la revisione del Concordato del 1929 ha considerato in vigore quelle disposizioni. [*sic!*]

Però nella stessa pagina, sotto al titolo «Tullia Zevi: nessuna immagine deve apparire nelle scuole laiche», compare un'intervista all'ex-presidente dell'Unione delle Comunità ebraiche. Dichiara la Zevi:

Ritengo che *nella scuola non dovrebbero esserci simboli*, né di un segno né dell'altro. Penso che *chi crede fermamente nella laicità dello Stato non possa non ammettere che il problema in Italia esiste. Da molto tempo.* [...] *Dalla stesura della Costituzione italiana.* [...] È da più di mezzo secolo che se ne discute. [...]

Il punto non è il crocifisso in sé ma la disparità fra la religione cattolica e le altre confessioni religiose.

Una significativa prova di due fatti: che la questione del crocifisso non emerge solo negli ultimi anni, e che non è stata posta solo da un cittadino di fede islamica. Che non tutti se ne siano dimenticati, lo confermano altri due pezzi pubblicati nello stesso numero del quotidiano torinese. In prima pagina l'articolo di Gian Enrico Rusconi ha per titolo: «Ma non è una vittoria dell'Islam». Il notista si pone innanzitutto una serie di domande:

Il Crocifisso in aula è il simbolo di una civiltà d'appartenenza, di una identità collettiva nazionale? E quindi come tale è da promuovere? Oppure è il segno specifico di una fede con precisi caratteri dogmatici e altrettanto precisi orientamenti etici? È quindi da sottoporre al rigoroso criterio della libertà di coscienza individuale e della pluralità delle fedi e non-fedi?

Stranamente Rusconi non si chiede se la questione non vada piuttosto esaminata alla luce dei supremi principi costituzionali di laicità e di uguaglianza; e passa invece alle risposte, di cui riportiamo le più interessanti.

Il Crocifisso, inteso come strumento identitario di civiltà, rischia di perdere ogni contenuto positivo di fede (l'idea dell'uomo-Dio, della salvezza, della redenzione), per diventare **un graffito culturale**. [...]

Si obietta che nel caso di cui si parla oggi le posizioni sono rovesciate. È il Crocifisso che viene rimosso, vittima di improprie «rivendicazioni identitarie» di altri.

Conclude poi Rusconi con una stimolante considerazione che non è stata adeguatamente raccolta nel prosieguo delle discussioni nei giorni successivi.

Che un giudice italiano inviti a togliere il Crocifisso da *un'aula* scolastica, in nome dell'applicazione del principio della libertà di coscienza, *non è un atto di soggezione ad una intimidazione fondamentalista*. Al contrario. È il segno che l'universalismo, il rispetto degli uomini, della loro libertà e autonomia, plasticamente rappresentata nel codice religioso dal Crocifisso, ha trovato la sua *espressione laica*. Non è una vittoria dell'Islam, ma sull'Islam.

L'altro articolo da segnalare (firmato m. mont.), è a p. 5 sotto al titolo: «Il crocifisso dai seggi di Cuneo fino in Cassazione». Ripercorre sinteticamente la storia della questione nelle scuole, a partire dal 1987 («Non c'era ancora Adel Smith», si sottolinea), fino alla sentenza della Cassazione che chiuse il caso Montagnana; e dimostra che almeno questo giornalista si è documentato sulla materia prima di scrivere⁵.

Scoraggiante è la posizione espressa da esponenti Ds su *l'Unità* del 27 ottobre. Recita un titolino a pagina 3: «I Ds contestano comunque la *sentenza*»:

Veltroni parla di «forzatura tutta sbagliata» visto che nasce da una richiesta della «componente più fondamentalista del mondo islamico». Vannino Chiti spiega che la questione non può essere risolta in un Tribunale.

Dopo che – come abbiamo documentato – la questione è stata posta per decenni e a più riprese in Parlamento (dove i ministri del centro-sinistra non hanno neppure dato risposte alle interrogazioni), chi, come Chiti, sostiene che non spetta alla magistratura pronunciarsi sulla violazione di diritti individuali e di principi costituzionali, dovrebbe quantomeno indicare a quale altro organismo

deve rivolgersi il cittadino che si ritiene danneggiato dalla Pubblica Amministrazione.

Lo stesso giorno i quotidiani informano che il Guardasigilli Roberto Castelli ha ordinato un'ispezione presso il tribunale de L'Aquila per verificare se l'ordinanza sia "illegittima" e se il magistrato meriti una sanzione disciplinare⁶. Sul *Corriere della Sera* – che dà la notizia con grande evidenza in prima, e a tutta pagina nell'interno – Virginia Piccolillo intervista l'estensore dell'ordinanza, Mario Montanaro, che si definisce "cultore di un tecnicismo sfrenato", come provano le motivazioni del suo atto.

Io parto dal principio che il diritto è diritto. [...] Certamente i profili sociali e culturali sono esistenti, però io non ho deciso in base a ragioni di carattere sociale ma solo in base al diritto. [...] Il Tribunale ha preso nella mia persona un provvedimento d'urgenza. Non è una sentenza definitiva. [...] Ho scritto 30 pagine di motivazione, citando sentenze e articoli, per spiegare quella decisione. [...] Nel merito deciderà il Tribunale in sede collegiale (con tre magistrati, fra i quali io non ci sarò), se l'Avvocatura opporrà reclamo. E penso che lo farà.

Profezia che, come abbiamo accennato, è stata puntualmente confermata (solo che il collegio giudicante non ha affatto esaminato la questione nel merito, preferendo accogliere l'eccezione di nullità per difetto di giurisdizione, e dichiarando perciò che la questione è di competenza della giustizia amministrativa: un modo come un altro per non pronunciarsi sulla materia). Ma neppure i chiarimenti "tecnici" esposti nell'intervista sono stati presi in considerazione dai commentatori. Nella stessa pagina appaiono i giudizi di molti parlamentari su quella che tutti continuano a definire «sentenza»: per Maurizio Gasparri si tratta di «un delirio abominevole»; per Marco Follini «non ha nulla a che vedere con la laicità dello Stato»; per Livia Turco, «una forzatura»; per Gianfranco Fini, una decisione «di un magistrato in cerca di notorietà»; e via di questo passo. Della stessa supponente disinformazione è infarcito anche l'articolo di Lorenzo Salvia che pretende di presentare informazioni obiettive sull'argomento: «*Le regole – Il simbolo a scuola "autorizzato" da due regi decreti*». Non solo il giornalista scrive che i regi decreti del 1924 e del 1928 sono "leggi" (mentre sono disposizioni regolamentari) – secondo lui mai abrogate o modificate – e che semmai possono essere cambiate dal Parlamento, oppure impugnate davanti alla Corte Costituzionale (esamineremo questa ipotesi nel seguente punto 2); ma sostiene che il **parere** 63/1988 del CdS è tanto fondato che è «condiviso dalla

Cassazione con una sentenza del 13 ottobre 1998». Una grossolana falsità – presente anche nella circolare Moratti 2667 (richiamata infatti da Salvia come “l’ultimo atto” sulla materia) – che abbiamo smascherato nel precedente par. III, punti 3.2 e 3.3. Non una parola sulla *successiva* e *definitiva* sentenza 439/2000 della Cassazione. Tale è “l’informazione” trasmessa da questo e da tanti altri quotidiani sulla questione del crocifisso. Nessuna sorpresa, quindi, se arrivano ai giornali centinaia di lettere con castronerie identiche a quelle scritte da redattori, o dette da commentatori, sacerdoti e parlamentari, nonostante le precisazioni del giudice aquilano⁷. Il quale, intervistato lo stesso giorno anche da Giancarlo Mola per *la Repubblica*, ha l’opportunità di spiegare meglio il contenuto dell’ordinanza, rispondendo a domande puntuali di questo giornalista.

Non ho fatto altro che applicare principi che la giurisprudenza più autorevole ha ribadito in diverse occasioni. [...] C’è una sentenza della quarta sezione penale della Corte di Cassazione del 2000 che dice esattamente quello che ho detto io. Non è una sentenza qualsiasi. Ripeto: è la Corte di Cassazione.

E all’intervistatore che ricorda come quella sentenza riguardi i seggi elettorali, il magistrato risponde:

È l’applicazione del *medesimo principio*. La mia *ordinanza* aggiunge solo che per rispettare quel principio bisogna rimuovere il simbolo. [...] È un atto pubblico. Chiunque può leggerla e farsi un’opinione. I giuristi possono commentarla. E io sono pronto a un confronto di tipo tecnico. Fra l’altro voglio precisare che **non si tratta di una sentenza** ma di un’ordinanza d’urgenza; è una decisione che, nel merito, deve essere ancora approfondita. Non è un atto definitivo. Nulla impedisce che un’ordinanza urgente di accoglimento del ricorso si trasformi in una sentenza di rigetto.

Ma neppure questo è avvenuto perché, come abbiamo accennato, il tribunale non è neppure entrato nel merito degli argomenti proposti dal giudice, dichiarando la propria incompetenza.

Naturalmente ci sono anche esplicite approvazioni dell’ordinanza, espresse sia da singoli (già segnalati), sia da associazioni laiche o religiose. Fin dal 27 ottobre il Comitato Torinese per la Laicità della Scuola diffonde un comunicato in cui giudica di grande valore civile la decisione del tribunale aquilano: «Indipendentemente dalle motivazioni particolari del ricorrente», si legge nel documento, l’ordinanza «ribadisce il principio che lo Stato laico non debba esporre

nelle sedi pubbliche alcun simbolo religioso, con ciò rispettando le convinzioni di tutti i cittadini, credenti in varie religioni oppure non credenti»:

La presenza del crocifisso nei luoghi pubblici è oggetto di dibattito culturale e di contenzioso giuridico da lunga data e sbagliano i difensori del simbolo cattolico che pongono la questione nei termini di conflitto tra Cattolicesimo e Islam [...] Si tratta di ben altro e cioè del semplice fatto che la Costituzione della Repubblica Italiana non riconosce una religione di Stato e sancisce l'eguaglianza di tutti i cittadini, «senza distinzione ... di religione». Voler imporre il crocifisso in base a regi decreti degli anni Venti dimostra solo la volontà pervicace di non voler prendere atto dei principi basilari della Costituzione repubblicana.

Significativo, per la sede dove viene pubblicato, è l'approfondito commento di Giulio Disegni che apre il numero di dicembre 2003 del bimestrale ebraico torinese *Ha Keillah*, notando subito che «ben poche pronunce di un magistrato sono state negli ultimi tempi oggetto di tanta protervia, minacce, appelli e quant'altro».

Eppure [...] il giudice che ha disposto la rimozione non ha applicato altro che la Costituzione e i principi da essa derivanti. [...] ha esattamente rilevato che i decreti fascisti che prevedono l'obbligo dell'affissione costituiscono in realtà una *normativa regolamentare* di esecuzione di una legge [la "Casati"] «che, per quanto laica si voglia ritenere, appartiene comunque ad un sistema costituzionale quale quello disegnato dallo Statuto Albertino, che all'art. 1 sanciva che la religione cattolica era la sola religione dello Stato. [...]

Disegni riassume in modo chiaro i punti principali dell'ordinanza, mettendo in evidenza come il magistrato abbia evocato i principi cari alla miglior dottrina laica in tema di libertà religiosa, e abbia fondato il suo ragionamento sulla giurisprudenza della Corte Costituzionale. Infatti – sottolinea in conclusione – «il passaggio rilevante per la decisione è dato proprio dal richiamo puntuale [alle] sentenze n. 203 del 1989 e n. 13 del 1991» della Consulta:

Una decisione dunque coraggiosa e in linea con la Costituzione, che merita attenzione e non crociate, come quelle scaricate addosso da mezza (?) Italia. Alla faccia della laicità.

1. 4.

Ancora per alcuni giorni la vicenda di Ofena rimane l'argomento di apertura sui quotidiani. Si distingue per i toni barricadieri e xenofobi *il Giornale*. Il 29 ottobre, ha di nuovo un titolo a tutta pagina, in prima; un articolo di fondo di Ida Magli; tutta la pagina 3 occupata da quattro articoli dedicati alla questione: un'intervista all'ex presidente della Consulta, Giuliano Vassalli,

secondo il quale siamo in presenza di una crociata musulmana; un servizio sull'inchiesta contro il magistrato, avviata dal ministro della Giustizia, che garantisce tempi molto stretti (ma non si conosce ancora la conclusione degli ispettori); e una nota anonima intitolata «La sentenza – Così il magistrato “interpreta” l'Italia». Già il titolo anticipa l'impronta sprezzante dell'articolo, secondo il quale il giudice «scrive come se sedesse alla Corte costituzionale»:

Il magistrato *corregge* sentenze della Consulta e critica pareri del Consiglio di Stato, interpreta decisioni della Cassazione e segue un ragionamento giuridico-sociologico: tutto per dimostrare che l'esposizione del crocifisso nelle scuole è in contrasto con la libertà di religione [...]

Il quarto articolo è un “viaggio” fra le scuole di Milano, sprovviste del simbolo cattolico: una cronaca che, di per sé, non serve a riequilibrare il quadro deformato della situazione. Tanto più che nella pagina dei “commenti” c'è pure un intervento di Paolo Armaroli, il quale inizia rimproverando il giudice perché, per arrivare alla decisione di ordinare la rimozione del crocifisso, «verga ben trenta pagine di motivazione [...] se tutto fosse stato così chiaro dalla a alla zeta, il magistrato se la sarebbe potuta cavare in quattro e quattr'otto». Ma riflettiamo un attimo. Se, dopo aver ampiamente illustrato e documentato i motivi della sua decisione, le reazioni contrarie sono state tanto scomposte, irrazionali, insistenti, ognuno s'immagini quale putiferio sarebbe nato nel caso in cui il giudice avesse sbrigativamente enumerato solo *gli articoli* della Costituzione riguardanti i principi e i diritti in gioco, *le sentenze* della Consulta e *quella* della Cassazione, e *gli estremi* della giurisprudenza di merito riguardante le eccezioni di nullità. Del resto, l'unico “argomento” al quale s'aggrappa Armaroli è il **parere** del Consiglio di Stato, che egli dichiara di condividere totalmente, specie dove ritiene non abrogati i regi decreti. Solo che alla fine Armaroli si contraddice, laddove pensa – stavolta giustamente – che il problema è di accertare se la vetusta normativa sia conforme o no alla Costituzione.

Stranamente in controtendenza con le pagine nazionali, *il Giornale*, sempre nell'edizione del 29 ottobre, dedica un ampio e corretto servizio alla vicenda giudiziaria di Montagnana, nel fascicolo del Piemonte. Sotto un titolo a tutta pagina: «Cuneo disse no al crocifisso 9 anni fa», compare una lunga intervista al professore. Ancora il 29 si viene a sapere che alla vicenda di Ofena hanno dedicato articoli il *New York Times*, *Le Monde* in prima pagina, e il giornale arabo internazionale *Al Sharq Al Awsat*. Due giorni dopo, il 31 ottobre,

il *Quotidiano Nazionale* pubblica un'intervista anche alla professoressa Migliano, che rievoca l'esperienza di quindici anni prima; e *la Repubblica* segnala il «No dei Valdesi»: «La Federazione delle Chiese Evangeliche si pronuncerà contro il crocefisso nelle scuole, anche se non per via giudiziaria».

Una citazione particolare merita *il manifesto* che, nell'edizione del 30 ottobre, dedica alla vicenda due dense e documentate pagine, oltre a due commenti. Quello di Rossana Rossanda riguarda soprattutto il tema della laicità o aconfessionalità dello Stato, e quindi della scuola statale. Riferendosi al dibattito sul *chador* in corso sui *media* francesi, scrive:

È la scuola che non va col velo, che non dichiara una fede, ma deve elargire il suo insegnamento laico a tutti gli alunni e le alunne, col velo o senza, con l'ombelico al vento o senza, con segni identitari o senza. **La laicità è soltanto**, ma inesorabilmente, **dell'istituzione**.

Quanto al crocefisso, Rossanda nota:

Assistiamo a una curiosa convergenza fra imam e vescovi i quali dichiarano come qualmente purché un dio sia appeso su una parete di scuola e dei pubblici uffici, non importa quale dio sia. Quel che importa [...] è che la legislazione si attenga alla fede. L'**unico nemico** non è l'altra religione, è **la laicità**. Dal 1789 ad oggi abbiamo fatto vigorosi passi indietro⁸.

L'altro, di Alessandro Portelli, tocca tre punti. Al primo (un'osservazione critica all'intervento di Umberto Eco su *la Repubblica* del giorno prima) abbiamo accennato nel Cap. 3, par. III, 4.2. Il secondo concerne la reazione del Vaticano all'ordinanza del giudice.

È difficile per il Vaticano imparare a riconoscere il limite fra ciò che appartiene alla sua giurisdizione e ciò che ne resta fuori. Leggo che l'*Osservatore Romano* annuncia: «La Croce non ce la faremo togliere». Benissimo – infatti nessuno vuole toglierla a loro; sono loro che vogliono continuare a imporla a noi. Nemmeno Adel Smith propone di togliere le croci dalle chiese e dai conventi, o di negare a chiese e conventi il diritto di cittadinanza e il diritto di esporre liberamente quello che vogliono. [...] Il rispetto per la libertà, per la religione, per i suoi simboli, per la sua presenza nella cultura e nella storia di questo paese, questo lo impone; ma qui si ferma. Quando il Vaticano dice «la Croce non ce la faremo togliere» parla invece come se le scuole della repubblica fossero di sua proprietà; come se si sentisse rispettato solo quando domina e si espande. È il caso che qualcuno gli ricordi che non è così.

Di qui Portelli passa al terzo – la separazione fra Stato e Chiesa negli Stati Uniti – su cui non è il caso di soffermarsi. C'è poi un articolo con dati

statistici riguardanti le percentuali di bambini immigrati presenti nelle scuole di alcune città. Sono cifre importanti che mostrano come la questione non riguardi solo la cultura e la fede musulmana. Per esempio, a Cremona sono rappresentate 90 nazionalità, con la presenza massiccia di indiani (19%); a Cuneo il 10% dei bambini sono immigrati, appartenenti a 82 nazionalità, e la più rappresentata è l'Albania; a Cagliari la maggior parte di alunni stranieri è cinese. Complessivamente nelle scuole italiane vi sono alunni provenienti da ben 189 nazioni, fra le quali le più rappresentate sono l'Albania, il Marocco, la Romania, la Cina, l'ex-Jugoslavia. Due articoli riguardano la situazione a Milano e a Roma. E una noticina informa che nel Consiglio regionale della Calabria «una mozione bipartisan a firma Ds-An rivendica il significato “universale” del crocifisso e attacca “la scelta improvvisa, imprevista e sbagliata” di toglierlo».

Ma forse la cosa più interessante in questo numero de *il manifesto* è la lettera di Don Aldo Antonelli, parroco di Antrosano, in provincia dell'Aquila (come Ofena):

Non mi ritrovo in nessuna delle voci della gerarchia che hanno espresso preoccupazione e sconcerto per l'ordinanza dell'Aquila. E fa pensare il dover constatare come non ci sia stata una voce che esprimesse un approccio dal punto di vista della fede di un credente. Nella mia sensibilità di credente, ritengo che ci sia un solo luogo nel quale il crocifisso possa rivendicare il suo pieno diritto di residenza: la coscienza del credente. Di lì nessuno mai potrà detronizzarlo. Estrapolato in altri luoghi (pareti delle scuole o scanni dei tribunali) il crocifisso da icona di passione, di coinvolgimento nella vita degli uomini e di comunione, diventa simbolo di lotte, rivalità e divisione.

1. 5.

Come si può ben immaginare, l'ordinanza che ha suscitato tanta canea non viene eseguita. Innanzitutto perché, il giorno in cui doveva essere notificato l'atto giudiziario (31 ottobre), il sindaco della cittadina ordina la chiusura della scuola, che così, a causa del ponte di Ognissanti, potrà riaprire solo il 4 novembre. Poi perché l'ufficiale giudiziario competente si fa sostituire dal capo dell'Ufficio, il quale riporta gli atti al magistrato, perché non è chiaro come e chi deve materialmente staccare i crocifissi dalle pareti, e chi deve custodirli. Infine perché il presidente del tribunale, Antonio Villani, temendo addirittura un «grave danno» per la comunità di Ofena, accoglie lo stesso giorno 31 ottobre la richiesta urgente di sospensione dell'ordinanza, presentata dall'Avvocatura dello Stato.

Il reclamo è basato sulle stesse eccezioni già respinte nell'ordinanza, arricchite però da alcune sorprendenti affermazioni che esulano del tutto dal campo del diritto e sconfinano piuttosto in quello della politica e della sociologia. Il documento premette infatti che la decisione del tribunale ha provocato «gravissimo turbamento, aggravato dalla difficoltà di comprensione delle ragioni della rimozione». Poi sostiene che «il diritto vivente è nella piena conformità dell'esposizione del crocifisso nelle aule», e che i regi decreti riguardanti il simbolo cattolico «si basano su un concetto nient'affatto confessionale e di fede». Infine trascrive tale e quale il passo del **parere** 63/1988 del CdS secondo il quale «il Crocifisso o, più esattamente, la Croce, a parte il significato per i credenti, rappresenta il simbolo della civiltà», ecc. ecc. Per cui il crocifisso – contrariamente a quanto proclama buona parte della gerarchia ecclesiastica – non è più un simbolo religioso, e precisamente quello specifico della confessione cattolica, ma è invece l'emblema civile degli Italiani, quasi fosse la bandiera della Repubblica⁹. Una interpretazione del genere – anzi: la stessa! – pare venga accettata senza riserve addirittura dal quotidiano della Santa Sede. Il 9 novembre *L'Osservatore Romano* pubblica un'articolo di Angelo Marchesi sotto un titolo molto vistoso, su quattro righe: «Il crocifisso rappresenta il simbolo della civiltà e della cultura cristiana come valore universale, indipendentemente da una specifica confessione religiosa». Più ancora di questa commistione fra sacro e profano, fra sfera religiosa e sfera civile, in una parola: fra Cesare e Dio, delude soprattutto che l'unico argomento di Marchesi sia rappresentato dal **parere** del CdS, per cui è pienamente legittima la presenza del «simbolo *pluriscolare* della fede cristiana *in locali scolastici o in altri luoghi pubblici* (ad esempio la presenza della croce in certi crocicchi di strade in mezzo ai campi)». Davvero pare che anche il giornale del Vaticano non sappia sottrarsi al progressivo impoverimento del livello di approfondimento e di informazione che caratterizza i *media* italiani!

Insieme alla sospensione dell'ordinanza, il presidente del Tribunale fissa l'udienza per il 19 novembre, quando vengono sentite le parti, e il collegio giudicante entra nel merito della questione. Tuttavia, dopo una breve camera di consiglio, il tribunale si riserva la decisione, che verrà comunicata solo dieci giorni dopo. In sostanza decide di non decidere. O, meglio, conclude che il magistrato, autore dell'ordinanza, poteva risparmiarsi tanto lavoro, tante ricer-

che, tanto studio: doveva semplicemente riconoscere il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria, eccetto dall'Avvocatura, e passare ad altri il problema. È quanto fa ora il collegio giudicante:

La presente controversia non attiene a un rapporto individuale di utenza di un servizio pubblico e non è sottratta alla giurisdizione del giudice amministrativo. [...]

In altre parole, il caso è di competenza del Tribunale amministrativo. Ma, come fa subito notare Smith, è anche possibile ricorrere in via straordinaria alla Cassazione, riproponendo la circostanza, evidenziata nell'ordinanza, che nel caso specifico è leso un diritto soggettivo. Nel dare la notizia, il mensile *L'Incontro* (dicembre 2003) affaccia anche l'ipotesi che, nel caso in cui la questione dovesse approdare al Tar, questo potrebbe anche decidere «di *trasmettere gli atti alla Corte Costituzionale*». È proprio ciò che deciderà di fare, di lì a poco, per un caso simile, il Tar del Veneto.

Ma prima di esaminare il quesito di legittimità costituzionale rivolto alla Consulta dal Tar veneto, ricordiamo un paio di episodi avvenuti nel mese di novembre: si è sostanzialmente placata la bufera sul caso di Ofena, ma rimane viva la tensione nel mondo politico. In Piemonte il Consiglio regionale, dopo che nella seduta del 6 novembre era mancato il numero legale al momento di votare un ordine del giorno dell'Udc che esortava ad esporre il crocifisso in tutti gli uffici della Regione, approva poi, cinque giorni dopo, sia questo *invito a «rendere visibile nei locali regionali il simbolo che rappresenta un principio fondamentale di affermazione di identità e di difesa delle proprie radici cristiane»*, sia un ordine del giorno del gruppo di An che invita la Giunta a sensibilizzare le scuole piemontesi sui valori della cristianità e auspica che nel nuovo Statuto del Piemonte vi si faccia riferimento. Nessuno purtroppo ricorda le battaglie laiche di Cavour, di Francesco Ruffini, di Alessandro Galante Garrone! A Roma la questione viene posta al Consiglio comunale dai rappresentanti di An con una mozione che impegna il sindaco a esporre un crocifisso nell'Aula delle riunioni. Se ne discute nella seduta del 6 novembre, ma la proposta è respinta con 25 voti su 36. Il consigliere Germini dichiara che allora collocherà un crocifisso «tra i banchi di An, sfidando chiunque a impedirmi di farlo» (*la Repubblica*). Evidentemente non sa distinguere fra scelta personale, in materia di appartenenza religiosa, e identità “religiosa” di un'istituzione che appartiene a *tutti* i cittadini di Roma e che *tutti* deve rappresentare, non solo *alcuni*. Sempre il 6 novembre la

Commissione cultura della Camera dei deputati, dopo tre giorni di dibattito, diversi documenti presentati, riformulati, ritirati, e numerose votazioni, approva a maggioranza una risoluzione che invita il governo ad avviare una campagna a sostegno del crocifisso, perché – si afferma perentoriamente – «il crocifisso è simbolo di quei valori di libertà che stanno alla base della nostra identità nazionale, europea e occidentale». Primo firmatario è l'ex “laico” Ferdinando Adornato, che spiega l’iniziativa così: «Non potevamo togliere il crocifisso dagli impegni».

2. 1.

Uno dei rilievi mossi al giudice dell’Aquila, da persone non incompetenti in materia, è che doveva limitarsi a rivolgere un quesito di legittimità alla Corte Costituzionale. In ordine cronologico troviamo il 27 ottobre una dichiarazione in questo senso del sottosegretario alla Giustizia, Michele Vietti (*La Stampa*):

Sono curioso di capire come il tribunale abbia potuto aggirare la pacifica vigenza delle norme, sopravvissute anche alla revisione del Concordato, che prevedono la presenza del crocifisso nelle aule. E ciò *senza passare*, come sarebbe stato più comprensibile, *dal vaglio della Corte Costituzionale*.

Sul *Corriere della Sera* questa ipotesi viene affacciata da due giornalisti: a Lorenzo Salvia abbiamo accennato sopra (punto 1.3); mentre Virginia Piccolillo, nell’intervista al giudice Montanaro (stesso punto), chiede: «*Perché non ha inviato tutto alla Corte Costituzionale? Poteva lasciar decidere alla Consulta sulla conformità alla nostra Carta fondamentale di quel principio [sic!] affermato nel '24 e poi ribadito. E certamente si sarebbe risparmiato critiche e accuse*». Tanto è diffuso il costume di passare le questioni scottanti ad altri! Ma il magistrato risponde semplicemente: «Io ho preso una decisione, che eventualmente potrà anche essere impugnata. Le opinioni diverse sono legittime». Non avendo letto l’ordinanza, la giornalista non sa che l’incompatibilità di *tutta la normativa* con l’ordinamento costituzionale era già stata valutata dalla Cassazione tre anni prima, e che Montanaro basava sostanzialmente la sua decisione sia su quella sentenza 439/2000 sia sulla giurisprudenza della Corte Costituzionale, come il giudice ha l’opportunità di precisare nell’intervista concessa a Giancarlo Mola per *la Repubblica* (vedi sopra punto 1.3.). Prendere decisioni non è ovviamente da tutti, in Italia!

Sempre il 27 ottobre *la Repubblica* ospita una lunga intervista all'ex-presidente della Consulta, Francesco Paolo Casavola, dal quale ci si aspetterebbe in proposito qualche ponderato chiarimento. Invece alle domande di Vladimiro Polchi risponde in modo sconcertante (sempre che le sue parole siano state riportate fedelmente). Chiede il giornalista:

Presidente, la giurisprudenza della Corte costituzionale dà ragione al tribunale dell'Aquila?

No. Il giudice abruzzese si è richiamato erroneamente a due sentenze della Consulta: la 203 del '89 e la 13 del '91. In esse la Corte ha stabilito che gli studenti non sono obbligati a rimanere a scuola, né a seguire altro insegnamento, se rinunciano all'ora di religione. Il problema di fondo era quello della libertà religiosa di uno Stato laico.

«E come si è risolto?», incalza Polchi. Ecco che cosa risponde Casavola quindici anni dopo aver redatto lui stesso la fondamentale sentenza 203/1988:

Con quelle decisioni si è costruito il principio supremo della laicità dello Stato, che non significa certo indifferenza verso le religioni, ma attitudine dello Stato a garantire la libertà religiosa, in un regime di pluralismo confessionale e culturale.

Il crocifisso in aula rispetta tale pluralismo?

È qui l'equivoco: *sul crocifisso non si può chiamare in causa la libertà religiosa*. [...] La questione non ha a che fare solo con la religione. Il crocifisso infatti è ormai *simbolo della nostra identità culturale*. Il crocifisso, insomma, è un *segno della cultura collettiva dello Stato ospitante*, e in quanto tale *va rispettato anche dalle minoranze ospitate*.

Qui Casavola contraddice vistosamente quanto sentenziato dalla Consulta nel 1988, e ribadito dalla giurisprudenza successiva. È incredibile poi che non accenni mai all'altro principio costituzionale supremo – *l'uguaglianza* – che, nelle valutazioni sulla questione del crocifisso, si affianca sempre alla laicità dello Stato; né sappia che esistono milioni di cittadini italiani (minoranze “*ospitate*”?) che non riconoscono affatto nel crocifisso «il segno di una identità storica nazionale»; né consideri che a tutti i cittadini devono essere riconosciuti gli stessi diritti; né ricordi che la libertà religiosa – da lui stesso evocata prima – è un fondamentale diritto posto essenzialmente a tutela delle minoranze. Quanto ai regi decreti (*che non hanno forza di legge!*), ritenuti tacitamente abrogati dal giudice dell'Aquila (in sintonia con la Cassazione), Casavola dichiara:

Penso che una sentenza non possa prevalere su una *legge* dello Stato. Questa non è una materia di giurisdizione, bensì legislativa o al più di interpretazione della Costituzione.

E spiega che il giudice «poteva sollevare, per via incidentale, un ricorso di legittimità costituzionale davanti alla Consulta, in merito alla validità delle *due leggi* [!] degli anni Venti». Come si vede, anche Casavola confonde decreti di attuazione regolamentare (tali sono le norme continuamente richiamate dai difensori del “crocifisso di Stato”) con leggi, e sottovaluta la sentenza 439/2000 della Suprema Corte, suscitando uno sgradevole contrasto tra massime istituzionali.

Due giorni dopo (29 ottobre) alcuni quotidiani riferiscono diverse dichiarazioni sull’opportunità di sentire la Corte Costituzionale. Di Giuliano Amato *la Repubblica* e *il Giornale* riportano queste parole:

Il giudice dell’Aquila ha fatto un errore tecnico. Ha ritenuto che il Concordato avesse fatto sparire *le leggi* degli anni Venti che avevano previsto il crocifisso in classe. È vero che da allora [*la religione cattolica*] non è più religione di Stato, ma non è detto torni a esserlo con i crocifissi nelle aule. *Se il magistrato avesse avuto un dubbio di interpretazione*, avrebbe dovuto rimandare il quesito alla Corte costituzionale.

Ma, come abbiamo visto, il giudice era certo del fatto suo nel richiamare la giurisprudenza della Consulta e della Cassazione nella sua ordinanza.

Nella stessa edizione del *Giornale* un altro ex-presidente della Consulta, Giuliano Vassalli – oltre che dire inesattezze sulla vicenda di Ofena, di cui ignora ovviamente i dati di fatto (vedi sopra punto 1.4.) – scopre nell’ordinanza un *grave errore*. Ma chiunque l’abbia letta non avrà trovato quanto sostiene Vassalli.

Le leggi [!] che stabiliscono l’affissione del crocifisso nelle scuole italiane per me, anche se datate, sono tuttora valide. [...] Certamente, nell’ordinanza vedo un gravissimo abuso. Il giudice ha fatto riferimento alla permanenza del sentimento cristiano nella gente [?]: è un grave errore perché non è ammesso che un giudice dia valutazioni sul sentimento del popolo italiano. [...] Quel che poteva fare era sollevare una questione di legittimità costituzionale davanti alla Consulta.

E alla giornalista che gli chiede come si pronuncerebbe, se fosse ancora membro della Consulta, risponde: «Se fossi stato ancora alla Consulta l’avrei certamente rigettata». Posizione scontata, considerato che per Vassalli, come per altri giudici della Corte Costituzionale, contava assai di più la circolare 1867/1926 del Guardasigilli Alfredo Rocco (sull’esposizione del crocifisso) che

non la Legge fondamentale della Repubblica e le sentenze della stessa Consulta in materia di uguaglianza, di laicità, di libertà di coscienza in materia religiosa. Sempre sullo stesso numero di questo quotidiano anche Paolo Armaroli considera essenziale rivolgersi alla Consulta (punto 1.4): «Solo la Corte costituzionale è legittimata a dare una risposta al riguardo».

Tutti costoro, partendo dal presupposto (errato) che sono tuttora in vigore i regi decreti degli anni Venti, trovano logico che chi li ritiene in contrasto con la Costituzione debba rivolgersi alla Consulta, anziché decidere sulla base della giurisprudenza disponibile. Ma, come abbiamo spiegato nel Cap. 4, sui principi di fondo connessi alla questione del crocifisso, si è già pronunciata innumerevoli volte la Corte Costituzionale, e, sul caso specifico delle vetuste norme, la Cassazione ha emesso la sentenza 439/2000. Il ricorso presentato al tribunale dell'Aquila, come quello esaminato il 13 novembre 2003 dal Tar del Veneto, richiamano entrambi quelle pronunce, e danno quindi per scontato che i regi decreti debbano essere considerati tacitamente abrogati; cosa accettata, come s'è visto, anche dal giudice Montanaro.

2. 2.

Come s'è accennato, la questione viene infine sottoposta alla Corte Costituzionale. Ma, anziché salutare con soddisfazione l'ordinanza n. 56 emessa dalla prima sezione del Tar veneto, pubblicata il 14 gennaio 2004, nessuno dei suddetti fautori del *quesito alla Consulta* pronuncia, a quanto risulta, una parola di commento o di plauso. E nemmeno i *media* hanno dedicato dei servizi alla notizia, limitandosi a riferirla in noticine, come fa *la Repubblica* il 18 gennaio su una colonna. Il 16 il *Corriere della Sera* la relega addirittura all'interno di un'altra notizia riguardante una classe del Trentino che chiede l'affissione del crocifisso in tutte le aule dell'Istituto.

Il documento del tribunale amministrativo, poco meno voluminoso di quello dell'Aquila, ha origine da un caso avvenuto nella primavera del 2002, nell'istituto comprensivo (scuola media) di Abano Terme in provincia di Padova. Durante la riunione del consiglio d'istituto (22 aprile) interviene Massimo Albertin, membro del collegio in rappresentanza della componente genitori (due suoi figli frequentano la scuola), il quale chiede che venga esclusa l'esposizione di qualsiasi immagine simbolica religiosa nei locali scolastici, e che venga deciso di

rimuovere quelle eventualmente presenti. La discussione non si conclude tuttavia in quella seduta, e prosegue nella successiva del 27 maggio. In questa occasione viene posta in votazione, e approvata, una deliberazione in cui il Consiglio, pur avendo affermato che la scuola si propone di educare gli alunni «*al rispetto della libertà di idee e di pensiero per tutti*», stabilisce invece «di lasciare esposti i simboli religiosi nella scuola». Contro questo atto la madre dei due alunni, quale genitore esercente la potestà sui figli minori, ricorre al Tar¹⁰.

I motivi che inducono a chiedere che la deliberazione sia annullata sono facilmente intuibili: violazione del principio di laicità dello Stato, e violazione dell'imparzialità dell'amministrazione (art.97 della Costituzione). La Corte Costituzionale – si argomenta nel ricorso –

ha più volte solennemente riaffermato il principio di laicità dello Stato, intesa come garanzia del pluralismo confessionale, ed ha dichiarato essere la laicità un principio «supremo», una super-norma (Corte cost. 8 ottobre 1996 n. 334), che su ogni altro ha «*priorità assoluta e carattere fondante*» (Corte cost. 5 maggio 1995 n. 149).

Si sottolinea inoltre che la Corte di Cassazione, richiamandosi alla giurisprudenza costituzionale, ha ritenuto ormai inapplicabili le vetuste norme sull'esposizione del crocifisso nelle scuole. Infine si afferma che il principio di uguaglianza «viene sicuramente violato dalla presenza, con carattere di esclusività, di un simbolo religioso, quale il crocifisso».

Ovviamente più articolata e ricca di riferimenti è la memoria conclusiva depositata dall'avvocato Ficarra, a nome della ricorrente, nell'imminenza dell'udienza fissata per il 13 novembre 2003. Ma questo documento, datato 29 ottobre 2003, è soprattutto interessante perché, facendo riferimento al clamore che stava suscitando l'ordinanza del tribunale aquilano, di cui si era avuto notizia solo tre giorni prima, ricorda che quella decisione era stata «preceduta da una sentenza della Corte di Cassazione (IV sez. penale, 1° marzo 2000, n. 439) che [...] ha affermato gli stessi principi giuridici che sono stati applicati nell'ordinanza aquilana». Con una punta polemica verso i *media*, l'avvocato Ficarra giustamente osserva:

Il chiasso provocato da questa sarebbe stato minore se l'opinione pubblica non fosse ignara degli orientamenti giurisprudenziali e scientifici sull'argomento, quali si ricavano sfogliando le ultime annate della Giurisprudenza costituzionale dove, annotate favorevolmente, sono numerose le

sentenze in tema di laicità dello Stato, tutte conformi ai principi cui s'è attenuta la Cassazione e ora il Tribunale dell'Aquila.

Prosegue sottolineando che le norme del 1924 e del 1928 *sono di carattere regolamentare*, e che la succitata sentenza della Cassazione – di cui riporta un intero passo del punto 7 – ha ritenuto sbrigativo il famigerato **parere 63/1988** del CdS, e incompatibili quelle norme con l'attuale ordinamento costituzionale, perché fondate su un principio *non più in vigore*, come espressamente dichiarato nel neoConcordato. Peraltro si riconosce che il Consiglio di Stato «non ha tenuto conto del fondamentale principio di laicità dello Stato probabilmente perché esso, intravisto dalla Corte costituzionale sin dal 1979, si è consolidato nella sua giurisprudenza soltanto dal 1989 in poi».

2. 3.

Contro il ricorso si costituisce il Ministero dell'Istruzione, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato che, nel corso dell'udienza, conclude per l'inammissibilità, l'improcedibilità e, comunque, per l'infondatezza del ricorso. L'esame di queste eccezioni è particolarmente interessante perché, come abbiamo anticipato, non solo sono analoghe a quelle sollevate dall'Avvocatura distrettuale dell'Aquila contro il ricorso di Adel Smith, ma vengono respinte dai magistrati di Venezia con argomenti in tutto simili a quelli sviluppati dal giudice aquilano (si veda l'Appendice 6). Singolare l'eccezione del Ministero che pone in dubbio la giurisdizione del Tribunale amministrativo, in paradossale contrapposizione all'Avvocatura dell'Aquila, che invece aveva eccepito la competenza della giustizia ordinaria, sostenendo che il caso riguardava il Tar. A ciascuno di questi rappresentanti del ministro Moratti è logico chiedere di mettersi d'accordo. Quale alternativa suggeriscono? Se non è competente né la magistratura ordinaria né quella amministrativa, a chi si rivolge un utente della scuola per avere giustizia?

Il Ministero sostiene ovviamente che ci sono due disposizioni che prescrivono espressamente l'esposizione del crocifisso nelle scuole: **per le medie**, il R.D. 965/1924, art. 118; **per le elementari**, il R.D. 1297/1928, art. 119, Tab. C. L'Avvocatura rileva che quelle norme «*sarebbero [sic!] tuttora in vigore, come confermato dal parere 63/1988, reso dalla II Sezione del Consiglio di Stato [...]*», e quindi esse legittimano la deliberazione del Consiglio d'istituto. Incredibilmente

te anche secondo il Tar – che ripercorre il “ragionamento” di quel **parere** – i regi decreti «costituiscono pertinente e adeguato fondamento giuridico positivo del provvedimento gravato», e – sempre in sintonia con il **parere** del CdS – «non appaiono contrastare con le disposizioni» contenute nel Concordato del 1929, per cui si deve concludere che sono tuttora legittimamente operanti. Infatti al punto 3.3 afferma:

Il Collegio a sua volta deve riconoscere che le due disposizioni in questione non sono state abrogate, né espressamente, né implicitamente, da norme di grado legislativo ovvero regolamentare.

Ed è indubbiamente vero che *norme legislative o regolamentari* non hanno finora dichiarato decaduti i due regi decreti che – ribadisce il Tar – «*costituiscono certamente fonti regolamentari*» in quanto attuano in dettaglio indicazioni contenute in provvedimenti di grado sicuramente legislativo (il testo unico per l'*istruzione elementare* R.D. 5 febbraio 1928, n. 577; il R.D. 6 maggio 1923, n. 1054, per la *scuola media*). Ma è altrettanto vero che *atti giudiziari* (come la sentenza 439/2000 della Cassazione) sono stati invece definiti in base al presupposto che *tali norme non possono più essere considerate in vigore* in quanto *tacitamente abrogate*. Anziché richiamare le suddette conclusioni della Cassazione, discuterle, ed eventualmente concordare con esse (o respingerle), il Tar imbocca però un'altra strada; una strada certamente ingegnosa e originale, che consente, ancora una volta, di non pronunciarsi, e di trasferire l'incombenza ad un altro organismo, la Corte Costituzionale, pur sapendo che non è semplice porre alla Consulta una fondata questione di legittimità riguardante i regi decreti invocati dal Ministero, perché essi *non hanno* forza di legge. Si rischia perciò di veder respinto il quesito perché inammissibile.

Dal punto 4.1 in avanti, i magistrati del Tar tentano di motivare il loro quesito, riconoscendo peraltro che la Corte Costituzionale non controlla direttamente la legittimità di norme regolamentari, ma unicamente quelle norme che hanno forza di legge; tanto che – salvo due eccezioni – la Consulta ha sempre respinto tutte le questioni riguardanti regolamenti perché questi non sono suscettibili di sindacato diretto da parte sua.

Ovviamente il Tar non ha difficoltà a dimostrare che le norme regolamentari contrastano con la Costituzione, richiamando le sentenze pronunciate dalla

Consulta in materia (le stesse citate pure dalla Corte di Cassazione nella sentenza 439/2000, e dal tribunale dell'Aquila nell'ordinanza d'urgenza). Sulla base della giurisprudenza costituzionale il Tar veneto avrebbe potuto quindi dichiarare l'illegittimità della deliberazione adottata dal Consiglio d'istituto di Abano Terme, senza bisogno di rivolgersi alla Consulta. Tanto più che rileva:

Diversamente da quanto avviene per l'insegnamento della religione [...] *la presenza del crocifisso viene obbligatoriamente imposta* agli studenti, a coloro che esercitano la potestà sui medesimi e, inoltre, agli stessi insegnanti: e la norma che prescrive tale obbligo sembra così delineare una disciplina di favore per la religione cristiana, rispetto alle altre confessioni, attribuendole una posizione di privilegio che, secondo i rammentati principi costituzionali, non può trovare giustificazione neppure nella sua indubbia maggiore diffusione.

Se l'approfondita analisi compiuta dal Tar non fosse finalizzata a sollevare una questione di legittimità costituzionale, rappresenterebbe di per sé motivo valido e sufficiente per emettere una sentenza favorevole alla ricorrente. Risulta invece difficile immaginare quale forma possa assumere un dispositivo favorevole della Consulta, nel caso dovesse esaminare nel merito la questione sollevata dal Tar veneto, visto che le sue decisioni cancellano norme, ma non possono modificarle in senso additivo. E qui non è chiaro che cosa dovrebbe essere cancellato. Comunque, se mai la Corte Costituzionale si pronunciasse sull'illegittimità della presenza del simbolo cattolico nelle scuole statali (e, di riflesso, in tutte le sedi dello Stato), non rimarrebbe effettivamente più alcun argomento per sostenere la sopravvivenza del "crocifisso di Stato". E bisognerebbe fare i complimenti ai magistrati del Tar veneto. Ma se, al contrario, la Consulta dovesse semplicemente respingere il quesito perché inammissibile, il Tar, che ha sospeso il giudizio sul ricorso, si troverebbe al punto di partenza: cioè dovrebbe esso stesso decidere. Cosa che, francamente, avrebbe potuto fare subito.

¹ Per esempio *la Repubblica* del 17 settembre ha sì un articolo, accompagnato da due fotografie, nel quale si ricordano le iniziative della Lega in difesa del crocifisso e si avverte che quello stesso giorno il tema sarà trattato dal ministro Moratti nel corso del *question time* (vedi sopra, par. III, 2.1.). Ma particolare rilievo grafico viene dato a un riquadro – «La norma» – che dovrebbe fornire qualche informazione precisa sull'argomento; e che invece incomincia così: «Il tema del crocifisso in classe esplose nel settembre 2002»; come se non risalisse a quindici anni prima! Poi sostiene che il progetto di legge della Lega divide il Parlamento: «Alla fine la legge non passa [sic!], e la materia rimane regolata dai Regi decreti [...] Tuttora prevale l'interpretazione del Consiglio di Stato che, *investito della questione nel 1988* [...]». Dunque la *questione* era viva fin

dal 1988! Naturalmente non una parola sulla sentenza 439/2000 della Cassazione. Quanto alla rimozione del quadretto, il ministro Moratti dichiara il 24 settembre che nelle aule scolastiche è vietata l'esposizione di qualsiasi simbolo religioso che non sia il crocifisso. Così conferma che lo Stato si identifica consapevolmente con la confessione che si autorappresenta con quell'immagine.

² Sia il testo del ricorso, sia quello dell'ordinanza sono in Adel SMITH, *Crocifisso?-La crocifissione nella storia e nella scuola*, cit., pp. 403-34. Noi abbiamo seguito sia copia dell'originale dell'ordinanza, sia copia scaricata dal sito www.uaar.it.

³ Entrambe queste citazioni sono tratte da "il Giornale", 26 ottobre 2003, p. 15.

⁴ Intervista a "La Stampa", 26 ottobre 2003, p. 9.

⁵ Sempre sull'edizione del 27 ottobre 2003 de "La Stampa" compare una lunga intervista a Umberto Bossi riguardante il caso di Ofena. Le baggianate che snocciola si possono facilmente immaginare. Basti questo insulto rivolto direttamente alla decisione del giudice: «Questa mi sembra la sentenza [!] di un pazzo che si muove contro il popolo e la tradizione».

⁶ Contro questa iniziativa si pronuncia subito la Giunta esecutiva dell'Associazione nazionale dei magistrati che, in un comunicato, afferma: «*La questione di diritto* affrontata dal tribunale de L'Aquila, in un provvedimento che peraltro ha il carattere di provvisorietà ed è soggetto ai normali mezzi di impugnazione, *si inserisce in un dibattito aperto nella dottrina e nella giurisprudenza.* [L'ispezione ministeriale] è del tutto impropria non potendo risolversi in altro che nell'acquisizione del provvedimento giudiziario». Da parte loro i consiglieri del Consiglio superiore della magistratura appartenenti al Movimento per la giustizia e a Magistratura Democratica chiedono che la competente commissione del Csm apra una pratica a tutela del magistrato. Vedi "il manifesto", rispettivamente del 30 ottobre 2003, p. 3, e del 31 ottobre 2003, p. 2.

⁷ Fra gli interventi più sorprendenti si segnala quello del ministro per i rapporti con il Parlamento Carlo Giovanardi, che scrive a "La Stampa" (3 novembre 2003) una lunga lettera in cui, dopo aver citato i soliti regi decreti e le circolari del Ministero dell'Istruzione (fino all'ultima direttiva 2666, 3 ottobre 2002), afferma: «Il Consiglio di Stato, con un parere del 1998 [*sic*], ha sostenuto la vigenza e la legittimità costituzionale di tale normativa, ribadita dalla Cassazione civile con una sentenza del 1998 e dalla Cassazione Penale con una sentenza del 4 gennaio 1999». Poiché quanto pubblicano i quotidiani non è sempre corretto, neppure quando trascrivono una lettera di un ministro (come fa supporre lo sbaglio nella data del *parere* del CdS), Montagnana scrive al ministro il 17 dicembre e il 30 gennaio, chiedendo indicazioni più circostanziate intorno alle due misteriose sentenze della Cassazione da lui citate: fra l'altro, non ve n'è traccia nella successiva sentenza 439/2000 della stessa Cassazione, che si pronuncia in senso diametralmente opposto a ciò che afferma il ministro. Non avendo ricevuto alcuna risposta, scrive nuovamente il 12

febbraio 2004, stavolta per raccomandata, sottolineando che, se il ministro non è in grado di precisare (o di correggere) quanto pubblicato sul quotidiano torinese, mostra di essere perlomeno scorretto e inattendibile. La risposta (4 marzo) conferma infatti che sono falsi i riferimenti alla Cassazione contenuti nella suddetta lettera pubblicata sul quotidiano torinese. Il primo che viene citato nella risposta (sentenza n. 10134/1998, Sez. 3[^] Cass. Civ.) non concerne in alcun modo la materia del crocifisso. Il secondo dato non riguarda affatto «una sentenza del 4 gennaio 1999», bensì la sentenza di rinvio sul caso Montagnana, pronunciata il 13 ottobre 1998 dalla terza sezione penale della Cassazione; la quale – come già chiarito – non ribadisce assolutamente «la vigenza e la legittimità costituzionale» dei regi decreti sul crocifisso. Tanto è vero che la successiva sentenza 439/2000 conclude che la normativa va considerata tacitamente abrogata o, comunque, inapplicabile perché in contrasto con fondamentali principi costituzionali.

⁸ A conferma di queste osservazioni sta l'intervista a Mohamed Nuor Dachan, presidente dell'Unione Comunità Islamiche italiane (Ucoii): «Non è nel nostro interesse chiedere che venga tolto il crocifisso dalle scuole. Al contrario, chiediamo il rispetto della libertà per noi e per gli altri» (“l'Unità”, 27 ottobre 2003, p. 3). E il segretario della medesima organizzazione, Hamza Roberto Piccardo è ancor più esplicito: «La battaglia per una scuola laica non ci appartiene [...] Come si può pensare di proibire a scuola un simbolo come il crocifisso?» (“la Repubblica”, 27 ottobre 2003, p. 2).

⁹ Vedere “la Repubblica” e “il manifesto” del 31 ottobre 2003.

¹⁰ Il ricorso al Tar, steso dall'avv. Luigi Ficarra il 23 luglio 2002; la sua memoria conclusiva, presentata il 29 ottobre 2003, in vista dell'udienza; e la decisione assunta il 13 novembre 2002 dal tribunale, di sollevare la questione di legittimità costituzionale, sono tratti dal sito dell'UAAR (www.uaar.it).